TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 11

Se l'estradizione di un individuo e' domandata nel medesimo tempo da parecchi Stati e le domande si riferiscono al medesimo delitto, la estradizione sara' concessa allo Stato sul territorio del quale il delitto e' stato commesso.

Se parecchi Stati hanno domandato l'estradizione del medesimo individuo a causa di delitti differenti, lo Stato sul territorio del quale e' stato commesso il delitto piu' grave avra' la preferenza.

In caso di delitto della stessa gravita' sara' data la preferenza alla priorita' della domanda.

Se tuttavia uno degli Stati richiedenti e' quello al quale appartiene l'estradando, gli sara' data la preferenza a condizione che le sue leggi permettano di procedere a suo carico anche per i reati commessi sul territorio di altri Stati.

Tali norme di preferenza non avranno effetto se lo Stato richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore ad assicurare una preferenza diversa.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it